

A **Dott.ssa Loretta Bravi**Assessore al lavoro, tutela e sicurezza del lavoro, professioni, previdenza complementare e integrativa,
formazione professionale, istruzione, università e diritto allo studio, sostegno alla famiglia **Regione Marche – Giunta Regionale**
A00: Registro Unico della Giunta Regionale

ID: 19692063 | 18/05/2020 | GML

Dott. Silvano Bertini

Dirigente Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione

Responsabili dei Centri per l'Impiego**Agenzie per il lavoro accreditate presso Regione Marche****Oggetto: Disposizioni relative alla ripresa dei tirocini**

Verificato che dal 18/5/2020 gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione, sulle questioni connesse con la ripresa dei tirocini extracurricolari promossi dai Centri per l'impiego della regione Marche e dai soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro nella medesima regione, a far data dal 18/5/2020 si dispone quanto segue:

a) se il tirocinio è ancora prorogabile nei termini previsti dalle COB in quanto è terminato da meno di cinque giorni o non ha ancora avuto termine, può o potrà riprendere, come già disposto con precedente nota, con una semplice comunicazione di proroga. Il soggetto promotore avrà cura di acquisire, dall'azienda dichiarazione circa l'ottemperanza ai protocolli di sicurezza idonei a prevenire il rischio del contagio nel settore di riferimento, l'estensione temporale delle polizze assicurative e la disponibilità in sede del tutor per il quale l'azienda dichiara che lo stesso non fruisce di ammortizzatori sociali o che sia comunque presente in sede per almeno 20 ore settimanali.

b) se il tirocinio ha avuto termine durante il periodo di 'sospensione' (tra il 13 marzo e il 17 maggio c.a.) e non si danno più i tempi per una proroga, si è già disposto con circolare del 29/4/2020 di procedere in deroga con attività di recupero del periodo formativo non fruito.

Lo strumento amministrativo che per questi casi si propone è di redigere una "Integrazione" alla convenzione e al progetto, firmato dai tre attori coinvolti nel procedimento (soggetto promotore, ospitante e tirocinante) in cui si inseriscono dichiarazioni rilevanti per il periodo post Covid e i termini dell'attività, rimandando per tutto ciò che rimane invariato al progetto formativo già sottoscritto.

A tal fine e con mera finalità di esempio della documentazione da predisporre (visto che il procedimento è in capo ai Cpl o ai soggetti privati accreditati) si allega bozza di modello per l'integrazione della convenzione.

c) sulla questione della convivenza tra ammortizzatori sociali e tirocinio, tenuto conto dei rilievi e delle osservazioni sia da parte aziendale e delle organizzazioni sindacali che da parte dei tirocinanti stessi si dispone quanto segue.

La DGR regione Marche n. 1474, coerentemente con previsioni delle Linee guida nazionali e delle norme di riferimento per l'istituto del tirocinio, prescrive un'incompatibilità tra attivazione dei tirocini e utilizzo da parte del soggetto ospitante di ammortizzatori sociali. Le uniche deroghe previste nella disposizione regionale riguardano il fatto che il reparto in cui il tirocinante è inserito continui la sua attività e che gli addetti alle mansioni previste per la formazione del tirocinante non fruiscono di ammortizzatori sociali; un'ulteriore deroga a questa prescrizione può essere prevista con stipula o vigenza di specifici accordi sindacali in tal senso.

L'eccezionalità dell'attuale fase appare, tuttavia, conclamata ed autoevidente e altrettanto si può dire dell'involontarietà della sospensione delle attività.

Il massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali da parte delle imprese in questo momento di ripresa delle attività produttive ha finalità preventive di analisi e di valutazione dell'andamento dei mercati e degli ordini e finalità logistiche e organizzative di scaglionamento della presenza di addetti all'interno delle sedi e dei luoghi di lavoro.

In questo caso, quindi, l'incompatibilità con la prosecuzione del tirocinio è insorta successivamente, mentre alla data della stipula della Convenzione l'azienda non fruiva di ammortizzatori sociali.

Pertanto **soltanto** per i tirocini che verranno prorogati o promossi in deroga per recuperare il periodo di sospensione, ritenendo che in questa fase il tirocinante non sia formalmente organico di alcun reparto o settore aziendale, ma partecipante di un team specifico di addestramento e formazione con il suo tutor, per l'attivazione o il recupero del periodo di formazione non fruito si ritiene sia sufficiente la dichiarazione aziendale che il tutor del soggetto ospitante non fruisca di ammortizzatori sociali o sia presente in sede per almeno 20 ore settimanali, garantendo le funzioni e il ruolo per cui è stato incaricato nel progetto di tirocinio.

Per l'attivazione dei nuovi tirocini extracurricolari successivamente al 18/5/2020 invece la deroga temporanea cessa di operare e si applicano le disposizioni regionali vigenti prima della sospensione. Sulle dichiarazioni aziendali si raccomanda ai soggetti promotori attenzione, programmando fin d'ora attività di verifica presso Inps e segnalazioni per effettuazione di controlli presso la DTL (servizi ispettivi).

La presente disposizione è trasmessa altresì ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro di Regione Marche.

Dott. Stefano Raia

Dirigente della PF Gestione mercato del lavoro e servizi per
l'impiego (pubblici e privati)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*